

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3951 del 25/08/2020  |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. BIGHINI GIANLUCA. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-1725 DEL 25/08/2016 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI CONIGLI SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA BOESIMO, N.5. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-4081 del 25/08/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna   |
| Dirigente adottante         | DANIELA BALLARDINI   |

Questo giorno venticinque AGOSTO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **BIGHINI GIANLUCA. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-1725 DEL 25/08/2016 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI CONIGLI SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA BOESIMO, N.5.

### **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-1725 del 25/08/2016 a favore della Ditta Bighini Gianluca per il proprio allevamento cunicolo sito in Comune di Brisighella, Via Boesimo, n. 5, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale 2016-1725 sopracitata, presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 30/04/2020 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/64999 - Pratica Sinadoc 13203/2020 - dalla Ditta **Bighini Gianluca** (C.F./P.IVA 02467520397) limitatamente alla sola matrice ambientale "impatto acustico",

dichiarando altresì l'invarianza dei restanti titoli abilitativi ambientali di cui all'AUA 2016/1725 del 25/08/2016 e sopra richiamati;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- ✓ DGR n. 1681/2011 "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi".
- ✓ DGR n. 968/2012" Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;*
- ✓ *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";*
- ✓ *Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7, agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **13203/2020** emerge che:

- La Ditta Bighini Gianluca ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-1725 del 25/08/2015 per la matrice ambientale "inquinamento acustico";
- La Ditta dichiara che nulla viene modificato nei restanti titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'AUA, che vengono comunque riallegati alla presente determina di modifica non sostanziale;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/97398 del 07/07/2020;

PRESO ATTO che la Ditta ha trasmesso in data 21/08/2020 comunicazione di utilizzo agronomico n. 26595 di rinnovo, acquisita da ARPAE SAC con PG 120827 del 21/08/2020, nella quale risultano variati unicamente i terreni disponibili per lo spandimento, in gran parte in zona non vulnerabile e alcuni in zona vulnerabile;

ACQUISITO nel corso del procedimento il parere in merito alla valutazione di impatto acustico espresso dall'Unione della Romagna Faentina e acquisito con PG 2020/113824 del 06/08/2020;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-1725 nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento cunicolo sito in Comune di Brisighella, Via Boesimo, n.5 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **L'AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**, dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-1725 del 25/08/2016, a favore della Ditta **Bighini Gianluca** (C.F./P.IVA 02467520397) limitatamente alla sola matrice ambientale "impatto acustico", dichiarando altresì l'invarianza dei restanti titoli abilitativi ambientali di cui all'AUA 2016-1725 del 25/08/2016 e sopra richiamati, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che nella presente AUA aggiornata, vengono ricompresi tutti i titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC – invariata;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale – invariata;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC – **modifica non sostanziale**;
  - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) – **modifica non sostanziale**;
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nella Determina Dirigenziale n.2016-1725 del 25/08/2016, non oggetto della presente modifica non sostanziale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera di carattere generale;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Rispetto alla valutazione di impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- **vengano mantenute efficienti le opere di mitigazione acustica alle ventole di raffreddamento del capannone lato Est, costituite dalla cofanatura rappresentata in figura di pag. 8 della Documentazione di impatto acustico di Aprile 2020;**
- **i camion per il trasporto del mangime e degli animali dovranno effettuare il carico/scarico esclusivamente in periodo diurno;**
- **il motore dei silos dovrà essere mantenuto inattivo in tempo di riferimento notturno 22-06, In particolare, dovrà spegnersi alle 20.00 e riaccendersi alle 7.00 del mattino.**
- **dovranno essere mantenute le condizioni di livello sonoro e di assenza di componenti tonali delle sorgenti, così come verificate nello studio acustico presentato. A tale scopo dovranno essere programmati periodici controlli e manutenzione alle sorgenti di rumore. In particolare per le ventole di aerazione la manutenzione non dovrà avere frequenza inferiore a quella raccomandata dal "Manuale d'uso e manutenzione" della ditta produttrice, allegato alla documentazione integrativa presentata in data 07/07/2020, al fine di evitare malfunzionamenti che possono alterare e peggiorare le immissioni sonore. I controlli, dovranno essere annotati nell'apposi-**

**to registro delle manutenzioni previsto al paragrafo 12 nel "Manuale d'uso e manutenzione".**

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

**DI DARE ATTO che:**

- ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
  - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
  - la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE**  
**(ai sensi dell'art.272, comma 2 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Ditta Bighini Gianluca dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui alla DGR n.968/2012 punto 4.37 "Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi " ;
- I capi allevati dalla Ditta sono costituiti da fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) per un totale di 3500 capi e da capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) - 25.000 capi;
- L'allevamento é suddiviso in due capannoni; le emissioni in atmosfera provengono da estrattori d'aria - da E1 a E14 - , provenienti dal capannone 1, con portata massima pari a 20000 Nmc/h ognuno e, nel capannone 2, estrattori - da E15 a E30 - , con portata massima pari a 9000 Nmc/h ognuno;
- Sono presenti inoltre 8 silos per lo stoccaggio del mangime (da E31 a E38);
- Presso l'allevamento sono inoltre presenti due generatori elettrici, utilizzati esclusivamente in casi di emergenza (E39-E40);
- Nei capannoni vengono utilizzati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi della lettiera ed è installata una rete antipolvere per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e il mangime viene trasportato mediante coclea chiusa.

**Prescrizioni generali:**

- E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
  - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
  - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
  - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- Le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").
- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

**Prescrizioni specifiche:**

1. Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo:

- **Abbeveratoi** – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiera o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

- **Protezioni antipolvere** – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.
- **Controllo ambientale e governo della lettiera** – Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretto livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

## 2. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio:

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- Gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- Gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- Gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

## 3. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

- La ditta è tenuta alla compilazione di un **Registro** (modello allegato), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

DITTA -----  
PROVINCIA DI \_\_\_\_\_  
COMUNE DI \_\_\_\_\_

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO**  
**IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/06**

REGISTRO COSTITUITO DA N. \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ COSTITUITO DA N. PAGINE \_\_\_\_\_  
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
LOCALITA' \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

\_\_\_\_\_  
—  
RESIDENTE IN COMUNE DI \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
LOCALITA' \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO**  
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4 )

MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

| <b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b> |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>DATA</b>                    | <b>MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI</b> | <b>QUANTITATIVO<br/>(Kg/mese)</b>       |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
| <b>DATA</b>                    | <b>FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI</b>              | <b>GIORNI DI<br/>FUNZIONAMENTO/MESE</b> |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |
|                                |  |   |

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

| <b>TIPO DI IMPIANTO</b> | <b>DATA SOSTITUZIONE<br/>FILTRO</b> | <b>DATA ALTRI INTERVENTI</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                         |                                     |                              |
|                         |                                     |                              |
|                         |                                     |                              |
|                         |                                     |                              |

**NOTE**

---

**SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO**

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA \_\_\_\_\_  
DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_  
Servizio Territoriale di \_\_\_\_\_

**OSSERVAZIONI**

FIRMA E TIMBRO PER LA  
DITTA \_\_\_\_\_

FIRMA PER  
ARPAE \_\_\_\_\_

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- a) Nell'insediamento sito in Brisighella, via Boesimo, l'azienda Bighini Gianluca svolge l'attività di allevamento di conigli. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico per il personale dell'allevamento e dal servizio igienico e angolo cottura dell'alloggio - monolocale - per il personale di custodia.
- b) Le acque reflue del servizio igienico per il personale dell'allevamento sono trattate in un degrassatore, una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico, dimensionati per n. 1 A.E., in relazione al numero massimo di dipendenti dichiarato nella domanda di AUA.
- c) Le acque reflue del servizio igienico e angolo cottura dell'alloggio per il personale di custodia sono trattate in un degrassatore, una fossa Imhoff e un trattamento secondario con filtro percolatore, dimensionati per n. 1 A.E.
- c) I due flussi di acque reflue domestiche si uniscono e il recapito dello scarico finale è un fosso poderale.
- d) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche rispettano i criteri fissati dalla tabella B della D.G.R. 1053/03 ed i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti, dichiarati nella domanda (1 A.E.).

**Prescrizioni:**

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fosse Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti periodicamente e almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- c) la planimetria della rete fognaria DEVE essere tenuta presso l'allevamento, a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.**

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**  
(art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

**Condizioni:**

L'allevamento di conigli produce effluenti palabili, che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente dei capannoni adibiti all'attività. L'azienda gestisce la fase di utilizzazione agronomica degli effluenti su terreni agricoli, che risultano sufficienti per lo spandimento dell'azoto prodotto. L'allevamento ha una produzione e utilizzazione di Azoto al campo superiore a 6.000 kg all'anno, con terreni disponibili in zona non vulnerabile e meno di 6 ettari in zona vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione di rinnovo n. 26595.

**Prescrizioni:**

- 1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- 2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**